



Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo

Il Direttore Generale

Progetto **Aeroporto di Brindisi - Interventi di adeguamento e miglioramento infrastrutturale ed operativo. Decreto VIA n. 246 del 9 ottobre 2014**

Procedimento **Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali sez. A) nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9**

ID Fascicolo **6043**

Proponente **ENAC**

Elenco allegati **Parere CTVIA n. 271 del 28 maggio 2021**

✓ Resp. Div.: Meschini G.
Ufficio: CreSS_05
Data: 15/06/2021

✓ Resp.Set: Pieri C.
Ufficio: CreSS_05-Set_05
Data: 15/06/2021

✓ Resp. Seg. DG: Tancredi F.
Ufficio: CreSS
Data: 15/06/2021

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 19 gennaio 2020 al Foglio 206, con il quale è stato conferito al dott. Oliviero Montanaro l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello Sviluppo;

VISTO il decreto direttoriale n. 111/CRESS del 25 maggio 2020, registrato dalla Corte dei Conti al numero 2900 del 16 giugno 2020 con il quale al Dott. Giacomo Meschini è stato conferito l'incarico dirigenziale di II fascia di Direttore della Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale;

VISTO il decreto dirigenziale n. 103/CRESS del 31 marzo 2021, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al n. 89 in data 6 aprile 2021 contenente la Direttiva di III livello sull'attività amministrativa e sulla gestione della Direzione per l'anno 2021;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTO l'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO l'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, inerente alle attività di monitoraggio delle condizioni ambientali indicate nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale, che trova applicazione anche per i provvedimenti adottati prima del 21 luglio 2017, data in cui è entrato in vigore, in ragione di quanto previsto dall'articolo 23, comma 3, del medesimo decreto legislativo 104/2017;

VISTO il decreto ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 agosto 2019, n. 241, con cui è stata definita la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS;

VISTO l'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS assicura all'autorità competente l'attuazione delle norme di cui ai titoli II e III del medesimo Decreto Legislativo;

VISTO l'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 102 del 29 aprile 2021;

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero

della transizione ecologica, ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura;

VISTO il decreto di compatibilità ambientale n. 246 del 9 ottobre 2014, dall'esito positivo con condizioni ambientali, relativo al progetto "Interventi di adeguamento e miglioramento infrastrutturale ed operativo" dell'aeroporto di Brindisi;

VISTO il decreto direttoriale n. 285 del 18 settembre 2020 con cui è stata determinata la non ottemperanza, fra altre, alle condizioni ambientali lett. A) nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 del decreto ministeriale n. 246 del 9 ottobre 2014, disponendo che ai fini del completamento dell'ottemperanza, il proponente dovrà presentare una nuova istanza per l'avvio delle verifiche stesse, entro i termini stabiliti dal provvedimento di compatibilità ambientale;

VISTA la nota prot. n. 43366 del 20 aprile 2021, acquisita agli atti con prot. 40741/MATTM del 20 aprile 2021, con cui ENAC ha presentato nuova istanza di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali sopra citate;

CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali della sezione A) del decreto ministeriale n. 246 del 9 ottobre 2014 è assegnata dal decreto VIA stesso al Ministero della transizione ecologica, con il coinvolgimento dell'ARPA Puglia per le sole condizioni nn. 1, 2, 6 e 7;

PRESO ATTO della documentazione depositata dal proponente con l'istanza;

VISTA la nota prot. n. 42570/MATTM del 23 aprile 2021, con cui la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo ha dato avvio al procedimento di verifica di ottemperanza alle citate condizioni ambientali ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTA la nota. n. 37687 del 21 maggio 2021, assunta al prot. n. 55773/MATTM del 25 maggio 2021, con cui l'ARPA Puglia ha comunicato il proprio parere negativo sull'ottemperanza alle condizioni ambientali nn. 1, 2, 6 e 7;

ACQUISITO il parere n. 271 del 28 maggio 2021 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, assunto al prot. 60067/MATTM del 4 giugno 2021, costituito da n. 23 pagine che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che nel suddetto parere n. 271 del 28 maggio 2021, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS ha valutato che *"le prescrizioni in esame, già valutate come non ottemperate dalla Commissione nel parere n. 3395 dell'08/05/2020, sono inerenti a studi, attività e interventi da prevedersi, secondo il D.M. n. 246 del 09/10/2014, prima dell'avvio dei lavori, ossia nella macrofase Ante Operam e quindi, allo stato attuale, non sono più ottemperabili; essendo gli interventi A, B e D della Relazione Generale di Ottemperanza già realizzati, non sarebbe più possibile porre in essere gli interventi mitigativi eventualmente necessari, alla luce degli approfondimenti progettuali, delle verifiche e dei monitoraggi previsti precedentemente alla fase di costruzione e di esercizio delle opere medesime"*, e pertanto *"le prescrizioni ambientali lett.*

A) nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, di cui all'art. 1 del D.M. n. 246 del 09/10/2014, non sono ottemperate e non sono ottemperabili nelle fasi successive”;

VISTA la nota prot. n. 63616/MATTM del 14 giugno 2021 con la quale il responsabile del procedimento, Arch. Claudia Pieri, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso e della proposta formulata dal Responsabile del Procedimento e dal Dirigente della Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'adozione del provvedimento negativo di Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali di cui alla lett. A) nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto VIA n. 246 del 9 ottobre 2014 relativo al progetto “Interventi di adeguamento e miglioramento infrastrutturale ed operativo” dell'aeroporto di Brindisi, e di dover procedere all'avvio di un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.,

DETERMINA

con riferimento al decreto VIA n. 246 del 9 ottobre 2014 relativo al progetto “Interventi di adeguamento e miglioramento infrastrutturale ed operativo” dell'aeroporto di Brindisi:

- **la non ottemperanza alle condizioni ambientali lett. A) nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;**
- **la necessità di avviare un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 29 comma 2 del decreto legislativo 152/2006 in quanto le suddette prescrizioni richiedevano studi, attività e interventi da prevedersi, secondo il decreto VIA n. 246 del 9 ottobre 2014, prima dell'avvio dei lavori e quindi, allo stato attuale, non sono più ottemperabili, essendo gli interventi A, B e D della Relazione Generale di Ottemperanza già realizzati.**

Il presente provvedimento sarà comunicato a ENAC, ad Aeroporti di Puglia S.p.A., al Ministero della cultura, all'ISPRA, all'ARPA Puglia e alla Regione Puglia, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul portale delle valutazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dal proponente destinatario della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito *web* del Ministero della transizione ecologica.

Il Direttore Generale

Oliviero Montanaro

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)